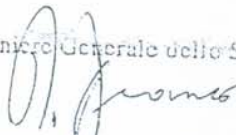


La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha avuto esito

☒ POSITIVO ☐ NEGATIVO
(6) CON CONDIZIONI

E5 010 2014

Il Ragioniere Generale dello Stato



Si verifica a condizione che vengano apportate le seguenti modifiche:

all'articolo 16, al comma 8, le parole: «la somma di 10,7 milioni di euro» siano sostituite dalle seguenti: «la somma di 21,2 milioni di euro»;

all'articolo 20, la disposizione che introduce il comma 7-bis, sia riformulata come segue «7-bis. Ferme restando le modalità di determinazione dell'importo da distribuire e di versamento dello stesso previste ai commi 3 e 4, in caso di incremento del valore della produzione almeno pari al 10 per cento rispetto all'anno 2013, le società di cui al comma 1 possono realizzare gli obiettivi del presente articolo con modalità alternative, purché tali da determinare un miglioramento del risultato operativo.»;

all'articolo 21, alla lettera a), punto 2), capoverso 3-ter, siano aggiunte in fine le seguenti parole: « nell'importo non superiore ad euro 10.313.000,00 annui. Gli eventuali ulteriori oneri derivanti dalla predetta convenzione rimangono esclusivamente a carico del bilancio della Provincia di Bolzano.»»;

all'articolo 50, dopo il comma 10, sia aggiunto il seguente «10-bis. Per l'anno 2015 il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 3,5 milioni di euro».